

7° FORUM NAZIONALE  
DEI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI

29 Gen 2024  
ore 9-13 e 14-18  
Digital Edition

# Diritto & FISCO

Iscriviti al Forum



Evento accreditato ODCEC  
8 crediti formativi

Depositata ieri la prima sentenza della Corte costituzionale sul Codice della crisi d'impresa

## Esdebitazione con redditi futuri Liquidazione controllata ampia. E senza limiti temporali

DI MARCELLO POLLIO  
E ROBERTO A. AIELLO

La liquidazione controllata del debitore civile sovraindebitato si può fare anche con i soli redditi futuri. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024, la prima in tema di Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), ha sancito che la procedura di liquidazione controllata dei soggetti minori, cioè coloro che sono esclusi dalla liquidazione giudiziale (art. 2, lett. c) Ccii) è una soluzione "a mera vocazione reddituale". La Consulta si è inoltre pronunciata sulla durata della liquidazione controllata, ammettendo che tutte le quote future di reddito che eccedono la necessità di mantenimento del debitore sovraindebitato possono essere acquisite per lo scopo di liberare pro futuro il debitore stesso.

La Consulta, in sostanza, ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale di Arezzo con quattro distinte ordinanze relative a quattro diverse procedure di liquidazione controllata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art.

142, co. 2, Ccii, "in quanto applicabile alla liquidazione controllata del sovraindebitato", nella parte in cui non è previsto un limite temporale minimo all'acquisizione dei beni sopravvenuti all'apertura della procedura concorsuale. L'art. 142, co. 2 Ccii prevede, in tema di liquidazione giudiziale, che sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Secondo il tribunale di Arezzo tale norma, che trova applicazione anche alla liquidazione controllata, va censurata sotto il profilo della mancata indicazione della durata del meccanismo acquisitivo, prevista invece dall'art. 14-undecies l. 3/2012 per la previgente liquidazione del patrimonio (legge assorbita oggi dal Ccii).

La Corte ha preliminarmente precisato che in tema di liquidazione controllata tale principio può invece essere desunto a contrariis dall'art. 268, co.4, lett. b), Ccii, potendo essere acquisite alla procedura le quote di stipendi e pensioni che eccedano "quanto occorre al mantenimento" del debitore sovraindebitato e della



La Consulta ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale di Arezzo con 4 ordinanze

sua famiglia, vale a dire prestazioni periodiche, corrispondenti a crediti esigibili nel tempo, il tutto in piena sintonia con l'art. 2740 cod. civ. Quanto all'esdebitazione ex art. 282 Ccii, la sentenza precisa che tale istituto ha la finalità, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 280 Ccii, di ricollocare utilmente il debitore all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni (così richiamando due precedenti sent. n. 245/2019 e n. 65/2022). In presenza dei predetti presupposti, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura di liquidazione controllata e, in ogni ca-

so, decorsi tre anni dalla sua apertura (art. 282, co. 1, Ccii), in linea con quanto prevede il diritto dell'Unione europea.

L'esdebitazione pone quindi un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, incidendo sulle stesse ragioni creditorie e, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio. Dunque l'esdebitazione opera anche quale termine minimo.

Nel caso di liquidazione controllata a mera vocazione reddituale è necessario, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura, acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i

crediti futuri o non ancora esigibili), il liquidatore nominato dal tribunale nell'ambito della liquidazione controllata, salvo il caso residuale in cui riesca a soddisfare integralmente i crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili, è tenuto a predisporre un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente al raggiungimento dell'esdebitazione del debitore interessato. Durata che deve essere di durata non inferiore al triennio. Se da un lato l'istituto sacrifica le residue ragioni creditorie, comportando una responsabilità patrimoniale limitata nel tempo, ciò per consentire a debitori non immeritevoli una "riparazione" (il cosiddetto fresh start richiesto anche dal diritto unionale), dall'altro il suddetto meccanismo è in linea con l'art. 272, co.3, Ccii, secondo il quale il programma di liquidazione deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

IO ONLINE Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

### Sezioni unite: è procura speciale alle liti anche quella che nasce su carta ed è allegata al ricorso per cassazione (con firma digitale del difensore)

È procura speciale alle liti anche quella che nasce su carta ed è allegata al ricorso per cassazione, che invece è nativo digitale, alla Pec con cui quest'ultimo è notificato o inserita nella busta telematica con cui viene depositato. A patto, però, che la procura redatta su carta abbia la sottoscrizione autografa della parte e sia autenticata con firma digitale del difensore: si configura pure in tal caso l'ipotesi ex articolo 83, terzo comma, Cpc di procura speciale apposta in calce al ricorso, che è valida se non contiene espressioni che escludono in modo univoco l'intenzione della parte di proporre il ricorso di legittimità. Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza n. 2077 del 19/01/2024, che risolve una questione di massima di particolare

importanza.

**Addio formalismi.** Il principio enunciato a suo tempo sulla procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione, quando entrambi erano in formato cartaceo, deve essere esteso alle diverse possibilità di conferimento previste dall'articolo 83, terzo comma, Cpc. E dunque non soltanto alla procura nativa digitale, cioè redatta su un documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, ma anche alla procura conferita su carta che poi



Il palazzo della Cassazione

il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale, che è ancora l'ipotesi più frequente. Pesa, infatti, la centralità del diritto di difesa, un principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte di rivolgersi alla giustizia che non siano frutto di criteri ragionevoli.

**Disciplina omogenea.** È una logica di coerenza che impone di considerare omogenea la disciplina di fonte legale delle tre ipotesi di procura speciale al-

le liti contemplate dalla norma - foglio, documento informatico, copia informatica autenticata - dunque in tutti i casi in cui sono rilasciate su supporto cartaceo o digitale separato dall'atto cui la procura afferisce. E ciò tanto più per le procure in modalità digitale e digitalizzata in cui la congiunzione al ricorso è solo virtuale e si attua in base alla normativa regolamentare sul processo telematico. Una differenziazione di disciplina, d'altronde, non troverebbe alcuna giustificazione e del resto la lettera della legge non la declina.

Dario Ferrara

IO ONLINE Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata